



COMUNE DI VAIANO CREMASCO
Provincia di Cremona

Allegato A alla delibera C.C. n. 30 del 30.06.2016

REGOLAMENTO DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 1 — Oggetto

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, dell'art. 11 della legge 212/2000, degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Vaiano Cremasco

Art. 2 — Materie oggetto di interpello

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
3. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune mediante:
 - a) consegna diretta all'Ufficio Protocollo o all'Ufficio Tributi del Comune di Vaiano Cremasco;
 - b) spedizione a mezzo del servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
 - c) inoltro tramite fax o posta elettronica.

Art. 3 — Procedura ed effetti

1. L'amministrazione, nella figura del Responsabile del tributo, risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Art. 4 — Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

Art. 5 — Contenuto delle istanze

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo Legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 6 — Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze di cui all'art. 2 sono inammissibili se:
 - a) sono prive dei requisiti di cui all'art. 5;
 - b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'art. 4;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente;
 - d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'art. 5, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

Art. 7 — Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.



COMUNE DI VAIANO CREMASCO
(Provincia di Cremona)

Codice ente 019111

COPIA

DELIBERAZIONE N. 30

in data: 30.06.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: REGOLAMENTO DIRITTO DI INTERPELLO - ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno **duemilasedici** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

		PRESENTI / ASSENTI
1	CALZI DOMENICO	Presente
2	BOMBELLI FAUSTA SIBILLA	Assente
3	OGLIARI ALFREDO	Presente
4	BALDASSARRE GRAZIANO	Presente
5	MORONI EMANUELA IRENE	Presente
6	LIVRAGA CECILIO	Presente
7	BERTOLOTTI MATTIA	Assente
8	TALONI MARIA ANGELA	Presente
9	BELLUTI MASSIMO	Presente
10	CORTI MARCO	Presente
11	GARBELLI GIUSEPPE	Assente
12	PILONI LUCA	Presente
13	LADINA ANDREA	Presente
	Totali	N. 10 presenti N. 3 assenti

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Giovanni Clemente** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Domenico Calzi** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C n. 30 del 30.06.2016

Oggetto: REGOLAMENTO DIRITTO DI INTERPELLO - ESAME ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ILLUSTRA il Sindaco;

RICHIAMATO il D. Lgs. n.156/2015 recante “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario”, che ha modificato la disciplina dell’interpello prevista dall’art.11 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n.212/2000);

PRESO ATTO, pertanto che dal 01.01.2016 la disciplina dell’interpello risulta regolata dal novellato art.11 dello Statuto appena citato e da altre disposizioni del D. Lgs. n.156/2015 ed in particolare: dall’art.2 (legittimazione e presupposto), 3 (contenuto delle istanze), 4 (istruttoria dell’interpello), 5 (inammissibilità delle istanze) e 6 (coordinamento con l’attività di accertamento e contenzioso);

PRECISATO che tra le diverse tipologie di interpello previste dal nuovo quadro normativo (interpello ordinario – interpello probatorio- interpello antiabuso – interpello disapplicativo) risultano applicabili ai tributi locali solo le seguenti:

- INTERPELLO ORDINARIO: riguarda l’applicazione delle disposizioni tributarie quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicate alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza;

- INTERPELLO ANTIABUSO: riguarda l’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie con riferimento a qualsiasi settore impositivo;

VISTO l’art.12 del D. Lgs. n.156/2015 che prevede che le disposizioni recate dal decreto, salve alcune ipotesi espressamente richiamate, entrino in vigore dal 01.01.2016, anche nell’ipotesi in cui il Comune non abbia mai approvato un proprio precedente regolamento sul diritto di interpello;

ATTESO che l’art.8 del decreto legislativo appena richiamato, al comma 3 dispone che “*gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dal presente titolo I*”;

RITENUTO di approvare l’allegato schema di regolamento sul diritto di interpello (Allegato “A”), nel rispetto della suddetta normativa, entro il 01.07.2016;

VISTO l’art.42 del D. Lgs. n.267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot.4033/2014 del 28/02/2014, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 03/03/2014, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti comunali in materia tributaria;

VISTA la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30/12/2015;

VISTO lo Statuto Comunale ed il D. Lgs. n.267/2000;

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 D. Lgs.18.08.2000 n.267;

UDITI i seguenti interventi:

- Il Consigliere Comunale Andrea Ladina fa riferimento ai tempi: il cittadino deve avere risposta entro 30 giorni?

CON VOTI N.7 FAVOREVOLI e N.3 ASTENUTI (Piloni, Ladina e Corti), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE**, il Regolamento sul diritto di interpellato allegato alla presente con la lettera "A" e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. DI DARE ATTO** che la parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 4. DI DELEGARE** il Responsabile del Servizio Finanziari a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente, con separata votazione e **CON VOTI N.7 FAVOREVOLI e N.3 ASTENUTI (Piloni, Ladina e Corti)**, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

IL PRESIDENTE
F.to Domenico Calzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Clemente

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

- ☒ La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi - n. reg. pubbl. ~~318~~ ³¹⁹ /2016:
- ✓ all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
 - ✓ all'albo pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico, ai sensi dell' art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69;

Addì, 6 LUG 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Clemente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs 267/00:

- ☐ In data, Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4° del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000

Addì, 6 LUG 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Clemente

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Vaiano Cremasco,

6 LUG 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Clemente



COMUNE DI VAIANO CREMASCO
Provincia di Cremona

SEDUTA del CONSIGLIO COMUNALE del 30.06.2016

PUNTO O.d.G. n.2

Delibera N. 30

OGGETTO: REGOLAMENTO DIRITTO DI INTERPELLO - ESAME ED APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE

Lì, 30/06/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giovanni Clemente

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto con parere FAVOREVOLE

Lì, 30/06/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Giovanna Manara